

**FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

<b>1) PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2) TIPOLOGIE DI FATTURA.....</b>	<b>2</b>
<b>3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE .....</b>	<b>3</b>
3.1) FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE E AD ALTRI SERVIZI .....	3
3.2) ALTRE TIPOLOGIE DI FATTURA .....	3
<b>4) CONDIZIONI GENERALI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE.....</b>	<b>3</b>
4.1) EMISSIONE DELLE FATTURE .....	3
4.2) PAGAMENTO DELLE FATTURE .....	4
4.2.1) <i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento.....</i>	<i>4</i>
4.3) ERRORI MANIFESTI.....	4
4.4) FATTURAZIONE DI CONSUMI E PERDITE.....	4
<b>5) CONTESTAZIONI .....</b>	<b>5</b>

## 1) PREMESSA

GNL Italia provvede, una volta in possesso degli elementi necessari, ad emettere sia le fatture relative ai corrispettivi per il servizio base di rigassificazione che quelle relative ad altre tipologie di voci, secondo le disposizioni di seguito indicate.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse da GNL Italia, ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di rigassificazione vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

## 2) TIPOLOGIE DI FATTURA

Le fatture emesse dall'Operatore in relazione ai servizi oggetto del Codice di Rigassificazione includono:

a) fatture relative al servizio base di rigassificazione, con particolare riferimento:

- al corrispettivo di accesso al Servizio base di rigassificazione (tariffa di rigassificazione Cqs ovvero corrispettivo di assegnazione determinato in esito alle procedure ad asta di cui al Capitolo 5), nonché ogni altro corrispettivo di cui alla tariffa di rigassificazione applicata alle quantità contrattuali di GNL come pubblicato sul sito internet di GNL Italia;
- al corrispettivo unitario C<sub>ETS</sub> a copertura dei costi relativi al sistema di Emission Trading di cui all'articolo 24 della RTRG, al corrispettivo unitario C<sub>CP</sub> a copertura dei costi associati ai consumi elettrici della catena di rigassificazione di cui all'articolo 23 della RTRG nonché ad ogni altro corrispettivo di cui alla tariffa di rigassificazione applicata alle quantità di GNL scaricati come pubblicato sul sito internet di GNL Italia
- all'offerta economica nell'ambito del processo di distribuzione della capacità di rigassificazione conferita di cui al Capitolo 5.
- ai corrispettivi applicati in caso di inosservanza del Programma delle Consegne di GNL;
- ai corrispettivi di scostamento
- al corrispettivo dovuto ai fini dello scambio di capacità di rigassificazione con GNL Italia di cui al Capitolo 8, paragrafo 2.

b) fatture relative al Servizio di trasporto, con particolare riferimento:

- ai corrispettivi di capacità di trasporto presso il Punto di Entrata Panigaglia;

c) fatture relative ai Servizi di Flessibilità, con particolare riferimento:

- ai corrispettivi per il Servizio di Flessibilità in Riconsegna;
- ai corrispettivi per il Servizio di Stoccaggio Temporaneo.

d) fatture relative ad altri servizi, con particolare riferimento:

- ai corrispettivi per i servizi accessori relativi alla rigassificazione;
  - ai corrispettivi per i servizi opzionali offerti;
  - altri importi dovuti ai sensi del presente documento;
- e) altre tipologie di fattura, quali quelle relative a correzioni di errori riferiti a fatture già emesse, conguagli, interessi per ritardato pagamento.

### 3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

#### 3.1) Fatture relative al servizio base di rigassificazione e ad altri servizi

Ogni documento di fatturazione di tipo a), b), c) e d) conterrà:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- il codice tariffa e la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo mensile, espresso nell'unità di misura corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

#### 3.2) Altre tipologie di fattura

Ogni documento di fatturazione di tipo e) conterrà:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere ed alle voci oggetto di correzione/conguaglio (od in alternativa l'indicazione del tasso d'interesse applicato);
- l'importo a debito o credito dell'Utente;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

### 4) CONDIZIONI GENERALI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

#### 4.1) Emissione delle fatture

Le fatture di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente paragrafo 2 saranno emesse nel mese successivo al mese cui il corrispettivo si riferisce: le fatture di cui alla lettera e) del

precedente paragrafo 2, saranno emesse dall'Operatore non appena disponibili gli elementi che ne consentono la determinazione.

Tutte le fatture sono rese disponibili dall'Operatore su apposita funzionalità web. GNL Italia provvederà ad inviare per lettera eventuali fatture non gestite attraverso i sistemi informativi.

La data ufficiale delle fatture in oggetto è rappresentata dalla data di emissione indicata sulle stesse.

Nel caso in cui l'Utente del Terminale abbia deciso di ripartire le quantità di GNL oggetto del contratto di rigassificazione in uno o più utenti del servizio di Trasporto, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 bis.6 dell'articolo 13 del TIRG, l'Operatore del Terminale fatturerà all'Utente predetto sia gli ammontari relativi al servizio di Rigassificazione, sia quelli relativi al servizio di trasporto all'Entry Point di Panigaglia.

#### 4.2) Pagamento delle fatture

L'Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture in oggetto, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura. Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

##### 4.2.1) Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo, interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (come rilevato dal quotidiano "Ilsole24ore"), corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 8 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi superiori a 100.000 euro.

#### 4.3) Errori manifesti

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'emissione del relativo documento di rettifica. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo concordato e considerato corretto, se minore, e l'Operatore provvederà ad emettere la relativa nota credito; nel caso di un maggiore importo verrà emessa successiva fattura da parte dell'Operatore.

#### 4.4) Fatturazione di consumi e perdite

In relazione a consumi e perdite di gas connessi al servizio di rigassificazione oggetto del presente documento, l'Utente emetterà ogni mese a debito dell'Operatore una fattura, sulla base di un prezzo convenzionale per la cessione del gas, pari alla componente  $C_{MEM}$  (così come determinato trimestralmente dall'Autorità) relativa al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso. L'Operatore riaddebiterà all'Utente, mediante fattura, il medesimo importo di cui alla predetta fattura.

Le modalità operative in relazione all'applicazione di quanto previsto al presente paragrafo sono rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito Internet.

## 5) CONTESTAZIONI

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, lo stesso Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, l'Operatore provvederà ad emettere, a valle della risoluzione della stessa, il relativo noto credito, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento.